

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

N. 5/NAZ

presentata dai Consiglieri regionali

COSSA - CANU - CAREDDA - COCCIU - DE GIORGI - ENNAS - FANCELLO - GALLUS -
GIAGONI - MARRAS - MORO - MUNDULA - MURA - OPPI - PERU - PIGA - PIRAS - SAIU -
SALARIS - SATTA Giovanni - SATTA GIOVANNI Antonio - SCHIRRU - SECHI - TUNIS - USAI

il 13 dicembre 2019

Modifica al titolo III, articolo 14, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna)

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La battaglia per l'inserimento del principio di insularità nella Costituzione, sfociata poco più di un anno fa nella presentazione di una proposta di legge costituzionale nazionale sottoscritta da oltre 100.0000 sardi, inserisce il riconoscimento da parte dello Stato italiano del grave e insuperabile svantaggio naturale derivante dal fatto di vivere in un'Isola. Uno degli aspetti più curiosi in negativo di come lo Stato abbia scarsa o nulla attenzione dell'impatto che la condizione di insularità ha sulla vita dei sardi è rinvenibile nella vigente disciplina della proprietà del demanio marittimo.

La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) all'articolo 14, comma 1, prevede infatti che "La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo". L'esclusione del demanio marittimo dai beni trasferiti alla Regione grava di notevoli limitazioni per la Regione, che si vede privata di un bene identitario fondamentale per il perseguimento delle proprie politiche di sviluppo del lavoro e del progresso economico e sociale.

Si tratta di una norma anacronistica e dannosa. Essa comporta un aggravio burocratico per i cittadini e una penalizzazione economica, giacché il demanio marittimo costituirebbe per la Sardegna una significativa fonte di introiti, oggi incassati in misura irrisoria e parziale da parte dello Stato.

Inoltre sottrae uno snodo strategico delle politiche di promozione e sviluppo delle risorse turistiche ed ambientali.

Un danno non da poco, dunque, al quale si aggiunge la beffa, poiché gli oneri di gestione, controllo, mantenimento in efficienza e tutela (anche) di quelle porzioni di territorio sono posti a carico

della Regione e degli enti locali: come dire che i sardi pagano e lo Stato si limita comodamente ad incassare.

La Regione Sicilia ha visto riconosciuta la piena titolarità e proprietà dei beni del demanio marittimo fin dall'approvazione del proprio Statuto speciale (articolo 32).

Oggi, a settant'anni di distanza, la Sardegna non può certo rinunciare alla proprietà del bene più rilevante per il suo territorio se non al prezzo di una pesante penalizzazione in termini di competitività e capacità di affrontare in modo adeguato le sfide legate alla globalizzazione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto speciale per la Sardegna

1. All'articolo 14, comma 1, della legge costituzionale 23 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la parola "escluso" è sostituita dalla parola "compreso".